

LA GIUNTA PROVINCIALE
con votazione UNANIME
DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi della L.R.T. n. 20 del 10.06.2002, per il calendario Venatorio 2009 - 2010 le seguenti determinazioni riguardanti il territorio della Provincia di Arezzo:

1) la caccia alla Starna ed alla Pernice Rossa è consentita su tutto il territorio provinciale a gestione programmata, dal 20 Settembre 2009 all' 8 Dicembre 2009;

2) la caccia alla lepre comune è consentita dal 20 Settembre 2009 all'8 Dicembre 2009;

3) la caccia al cinghiale in battuta, per il contenimento dei danni alle produzioni agricole, è consentita sulle aree vocate individuate dalla Provincia dal 3 Ottobre 2009 al 3 Gennaio 2010, secondo quanto stabilito dall'art. 7, 5° comma della L.R. n. 20/2002;

4) Il cinghiale può essere inoltre abbattuto dal 20 Settembre 2009 al 31 Gennaio 2010, nelle aree non vocate, secondo quanto stabilito nel piano di intervento annuale 2009/2010 approvato dalla Giunta Provinciale in attuazione dell'art. 92 del T.U. dei Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. 25.02.2004 n. 13/R, come modificato dal D.P.G.R. 29.07.2005 n. 48/R. La realizzazione di detto piano, sarà affidata ai tre A.T.C. della Provincia di Arezzo;

5) dal 9 Dicembre 2009 l'utilizzo del cane da seguita è vietato ad eccezione del suo uso:
- per la sola caccia al cinghiale in battuta nelle aree vocate e, in quelle non vocate, se previsto nel precedente punto 4),
- per la caccia alla volpe in base alle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione

Faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo” approvato con delibera G.P. n. 260 del 04.05.2009);

6) di consentire la caccia al fagiano, nel territorio a gestione programmata, fino al **31 Dicembre 2009** compreso. La caccia alla femmina del fagiano termina il giorno **08 Dicembre 2009**;

7) Nelle Aziende Faunistico Venatorie autorizzate dalla Provincia di Arezzo la caccia alla femmina del fagiano termina il **31 Dicembre 2009**;

8) di consentire la caccia alla specie merlo e tortora fino al **28 Dicembre 2009** nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92;

9) di consentire la caccia alla specie colombaccio, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, alzavola, marzaiola e germano reale fino al **28 Gennaio 2010** nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92;

10) di stabilire, ai sensi dell’art. 7, 6° comma della L.R. n. 20 del 10.06.2002, che l’attuazione dei piani di prelievo delle popolazioni di cervidi e bovidi nei distretti compresi nel territorio a gestione programmata nella stagione venatoria 2009-2010 avvenga: per il CERVO, nel periodo **dal 1/8/2009 al 31/8/2009 e dal 6/1/2010 al 15/3/2010**; per il CAPRIOLO, DAINO E MUEFLONE **dal 1/8/2009 al 17/9/2009 e dal 13/1/2010 al 15.03.2010**. Le norme tecniche di prelievo saranno stabilite con successivo apposito provvedimento dirigenziale;

11) nelle Aziende Faunistico Venatorie, il prelievo dei cervidi e bovidi sarà consentito nei tempi e nelle quantità stabiliti dai relativi piani d’assestamento approvati con apposito provvedimento dirigenziale di questa Provincia;

12) nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale è consentita dal **3 Ottobre**

2009 al 3 Gennaio 2010, sia in forma singola sia nella forma della girata e della battuta;

13) NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Sulla base della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 dell'11/11/2002, tutti gli operatori delle squadre di caccia al cinghiale devono indossare, durante le battute, un giubbotto di riconoscimento di colore arancione ai fini della sicurezza.

E' inoltre obbligatorio indossare il giubbotto di riconoscimento di colore arancione:

- a) nell'attuazione degli interventi di contenimento del cinghiale, effettuati ai sensi dell'art.37 della L.R. n. 3/94 su tutto il territorio provinciale;
- b) nell'esercizio della caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate della Provincia di Arezzo;
- c) durante la caccia al cinghiale e, nell'effettuazione degli interventi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristiche Venatorie;

14) L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO dei cani sono consentiti nei giorni fissati dall'art. 30, 10° comma della L.R. n. 3/94 (Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica) a partire dal **16 Agosto al 17 Settembre 2009** secondo le modalità stabilite all'art. 5 della L.R. n. 20/2002 dando atto che, dall'**8 al 17 Settembre 2009**, l'allenamento e l'addestramento dei cani saranno consentiti ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC);

15) nella sola A.T.C. 2 (Valtiberina) la caccia, nella prima settimana (21/09/2009 - 27/09/2009) è consentita nei soli giorni di **MERCOLEDÌ, SABATO e DOMENICA**;

16) CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2010

La caccia vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI) nel periodo **dal 1 al 31 Gennaio 2010**, è così regolamentata:

a) caccia in forma singola o con un massimo di 2 (due) cacciatori ed alla sola beccaccia utilizzando non più di 2 (due) cani da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI);

La caccia vagante, in tale periodo, è consentita esclusivamente alla beccaccia e nelle sole aree boscate (intendendo per bosco quanto stabilito dall'art. 3 della L.R.T. n. 39/2000) del territorio a gestione programmata, con l'esclusione dei seguenti territori:

Dal confine con l'Umbria, lato sinistro della Strada Statale n. 71 Umbro Casentinese fino alla frazione di Borgo a Giovi. Da qui, per la Strada Provinciale della Libbia fino a Ripa di Quarata. Quindi, per la Strada Provinciale Setteponti fino all'incrocio con la Strada Comunale che conduce alla Frazione di Montione. Dall'incrocio per la suddetta Strada Comunale fino alla Frazione di San Leo. Da San Leo per la Strada Statale n. 69 di Valdarno fino al Canale Maestro della Chiana. Per la sponda Destra del Canale Maestro della Chiana fino alla Frazione Ponte a Chiani. Da qui per la Strada Provinciale di Pescaiola fino al bivio con la Strada Provinciale Vecchia Senese. Da qui per la Strada Provinciale Vecchia Senese fino all'innesto con la Strada Provinciale di Procacci fino a Lucignano. Da qui per la Strada Provinciale Siena – Cortona fino all'incrocio con l'Autostrada del Sole, quindi lungo l'Autostrada del Sole, lato sud fino al confine con la Provincia di Siena;

b) la caccia vagante è inoltre consentita - sia senza il cane, sia con l'uso di non più di 2 (due) cani da ferma o da cerca di razze riconosciute Enci - lungo i corsi d'acqua (non oltre i 50 metri "dal limite delle acque"), colmate e zone di pianura sotto elencate;

**ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI
E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L'USO DEL CANE NEL
PERIODO 1/31 GENNAIO 2010 (non oltre i 50 metri dal limite delle acque).**

- **FIUME TEVERE** per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **CANALE M. della CHIANA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME MARECCHIA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME CERFONE** : dal confine con l'Umbria al confine con l'A.T.C. AR 3;
- **FIUME SINGERNA** : dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Montedoglio;
- **TORRENTE PRESALE** : dalla loc. due fiumi alla confluenza con il Marecchia;
- **TORRENTE SOVARA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **FIUME FOGLIA** : per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
- **TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA** : a valle della strada statale n.71;
- **TORRENTE NICCONE** : dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;
- **TORRENTE ESSE**: nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
- **LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO**.

colmate

Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolio, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzi. Seguendo la Reglia dello Strozzi fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratonì. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.

zone di pianura Valtiberina

dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45.

Valdichiana

Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250

metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Cartocio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo.

17) DI STABILIRE che nel periodo dal **1 Gennaio al 31 Gennaio 2010** ad eccezione di quanto previsto nelle lett. **a e b)** del punto 16, la caccia è consentita unicamente da appostamento fisso o temporaneo al quale si dovrà accedere con il fucile scarico e in custodia o racchiuso in idoneo involucro o smontato. Negli appostamenti di caccia, potrà essere utilizzato, sempre nel suddetto periodo, n. 1 cane da riporto di razze riconosciute Enci nel raggio di 50 metri dagli stessi esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti;
FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell'abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell'art. 67, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, **gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno;**

18) NORME PARTICOLARI per l'Area Contigua alla Riserva Naturale della Valle Dell'Inferno e Bandella:

- a. divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
- b. divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2010 compreso;
- c. limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di

- cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell'Area contigua;
- d. divieto di effettuare forme di caccia (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare, con le urla, gli schiamazzi, i petardi, disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale;

19. NORME PARTICOLARI per l'Area contigua alla Riserva Naturale di Ponte Buriano e Penna

- a. divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
- b. divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2010 compreso;
- c. limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce nella zona segnalata dell'area contigua;
- d. divieto di effettuare forme di caccia (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare con le urla, gli schiamazzi, i petardi, disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale;

20. NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)

Nell'allegato D) Legge Regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56, art. 1, comma 3 vengono individuati i siti di importanza regionale. Con tale normativa, la Regione Toscana ha recepito le Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE (concernente la protezione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CEE (riguardante la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) al fine della costituzione della rete

ecologica europea “Natura 2000” comprendente appunto anche le Z.P.S. (zone di protezione speciale);

Le Z.P.S. che interessano la Provincia di Arezzo sono le seguenti:

- 1) **Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia;**
- 2) **Pascoli montani e cespugliati del Pratomagno;**
- 3) **Valle dell’Inferno e Bandella;**
- 4) **Brughiere dell’Alpe di Poti;**
- 5) **Monte Dogana;**
- 6) **Monte Ginezzo;**

In tali Z.P.S., per effetto della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 all. A) in attuazione del D.M. 17.10.2007 del Ministero dell’Ambiente, ai fini dell’attività venatoria è **vietato**:

- a. L’esercizio dell’attività venatoria nel mese di Gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati;
- b. effettuare la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c. esercitare prelievi in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- d. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività del controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarnicus*);
- e. effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti

- appartenenti a solo specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f. abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- g. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e succ. modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- h. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- i. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
- l. Nel Mese di Gennaio l'attività venatoria nelle Z.P.S. è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di **Giovedì e Domenica**;
Non essendo prevista, per le citate Z.P.S., alcuna segnaletica, i cacciatori, per conoscere l'esatto perimetro delle stesse devono rivolgersi alle associazioni venatorie, ai 3 A.T.C. provinciali, ai Comuni interessati, oppure possono consultare il sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).

21. CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

Iscrizione: i cacciatori provenienti da altre regioni possono essere iscritti in un solo A.T.C. della Regione Toscana (Art. 23, 1° comma - Reg. Reg. della Toscana n. 13/R/2004 e

succ. mod.); **Mobilità:** “ai cacciatori provenienti da altre regioni, in possesso del codice d’accesso rilasciato dalla Regione Toscana, salvo diversi e specifici accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, è consentito l’accesso giornaliero, tramite il sistema regionale di cui agli artt. 29 e 30 del Regolamento Regionale n. 13/R/2004 e, s.m.i., **solo per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento** o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al Titolo VI del sopra citato Regolamento Regionale n. 13/R/2004” e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia di Arezzo in materia di caccia al cinghiale.

DI RICHIEDERE alla Giunta Regionale Toscana, di consentire ai sensi dell’art. 8, 1° comma, della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 **per i giorni 2 e 6 Settembre 2009 la caccia da appostamento alle specie previste nello stesso articolo;**

DI ALLEGARE nel rispetto di quanto stabilito dall’art 14 comma 16 della Legge n. 157/1992:

1. l’elenco delle zone dove l’attività venatoria é riservata alla gestione privata;
2. l’elenco delle zone in cui la caccia é vietata.

Allegato 1

ELENCO DELLE ZONE RISERVATE ALLA GESTIONE VENATORIA PRIVATA

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

- AFV CASA D'AGNA** - ubicata nel Comune di Loro Ciuffenna;
- AFV CASAMORA** - ubicata nel Comune di Pian di Scò
- AFV CASTELNUOVO COLLACCHIONI** - ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
- AFV FABBRICHE** - ubicata nel Comune di Lucignano;
- AFV FRESCIANO** - ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
- AFV IMPIANO** - ubicata nei Comuni di Laterina e Civitella della Chiana;
- AFV LA BARBOLANA** - ubicata nel Comune di Anghiari;
- AFV MONTEGIOVI** - ubicata in Comune di Subbiano e Arezzo
- AFV MONTELUCCI** - ubicata nei Comuni di Pergine V.no e Civitella Chiana;
- AFV MONTELUNGO COLOMBAIO** - ubicata nei Comuni di Terranuova B.ni e Loro Ciuffenna;
- AFV MONTOZZI** - ubicata nei Comuni di Bucine, Laterina e Pergine V.no;
- AFV PIEVE A PRESCIANO** - ubicata nel Comune di Pergine V.no;
- AFV POGGITAZZI** - ubicata nel comune di Terranuova B.ni;
- AFV POLVANO** - ubicata nel Comune di Arezzo;
- AFV RENACCI** - ubicata nel Comune di S.Giovanni V.no;
- AFV SETTEPONTI** - ubicata nei Comuni di Cast.Fibocchi, Arezzo, Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova B.ni;

AFV SINTIGLIANO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

AAV ARIMINENSIS - ubicata nel Comune di Arezzo

AAV BACIANO - ubicata nel Comune di Capolona;

AAV BADICROCE - ubicata nel Comune di Arezzo e Castiglion Fiorentino;

AAV CAMPRIANO - ubicata nel Comune di Arezzo;

AAV DUDDOVA - ubicata nel Comune di Bucine;

AAV GARGONZA - ubicata nel Comune di M.S. Savino;

AAV LA BIGATTIERA - ubicata nel Comune di Bucine;

AAV LA CONCA - ubicata nel Comune di Sansepolcro;

AAV MODENA - ubicata nel Comune di Cortona;

AAV PALAZZUOLO - ubicata nel Comune di M.S.Savino;

AAV PICCHIO VERDE - ubicata nel Comune di Sestino;

AAV SANT'ERCOLANO - CELERE - ubicata nel Comune di Bucine, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino;

AAV SETONA - ubicata nel Comune di Bucine;

AAV TRAMOGGIANO - ubicata nel Comune di Chiusi Verna;

Allegato 2

ELENCAZIONE DELLE ZONE DOVE ESISTE DIVIETO PERMANENTE DI CACCIA:

- **Z.R.C.;**
- **PARCHI E RISERVE NATURALI;**
- **OASI DI PROTEZIONE;**
- **ZONEDIPROTEZIONEURBANA;**
- **ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE;**
- **ZONE DI RISPETTO VENATORIO;**
- **DIVIETI DI CACCIA (art. 25 L.R. 3/94)**

Z.R.C.

- ZRC BROLIO** - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- ZRC CAVRIGLIA** - ubicata nel Comune di Cavriglia;
- ZRC CIVITELLA** - ubicata nel Comune di Civitella Chiana;
- ZRC CHIANACCE** - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC ESSE** - ubicata nei Comuni di Foiano, Marciano e Lucignano;
- ZRC LA CROCE** - ubicata nel Comune di Lucignano;
- ZRC MONTEVARCHI** - ubicata nel Comune di Montevarchi;
- ZRC PIETRAIA** - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC S.LUCIA** - ubicata nei Comuni di S.Giovanni v.no e Cavriglia;

ZRC ANGHIARI - ubicata nel Comune di Anghiari;
ZRC MONTERCHI - ubicata in Comune di Monterchi;
ZRC VINCESIMO MORBUIO - ubicata in Comune di Cavriglia;
ZRC CRETÌ - ubicata nel Comune di Cortona;
ZRC CASENTINO – ubicata nel comune di Poppi
ZRC FONTE FARNETA ubicata nei Comuni di Bibbiena e Chiusi Verna;

PARCHI E RISERVE NATURALI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI - Monte Falterona e Campigna;
RISERVA NATURALE PONTE BURIANO LA PENNA - ubicata nei Comuni di Arezzo, Laterina e Civitella in Val di Chiana;
RISERVA NATURALE VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA - ubicata nei Comuni di Laterina, Pergine V.no, Terranuova B.ni e Montevarchi;
RISERVA NATURALE DI SASSO SIMONE - ubicata nel Comune di Sestino;
RISERVA NATURALE ALTA VALLE DEL TEVERE (Monte Nero) - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;
RISERVA NATURALE MONTI ROGNOSI - ubicata nei Comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo;
RISERVA NATURALE ALPE DELLA LUNA - ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano;
RISERVA NATURALE BOSCO DI MONTALTO - ubicata nel Comune di Pieve

Santo Stefano;

RISERVE NATURALI STATALI di: - Poggio Rosso ubicata nel Comuni di Caprese M.lo - Fungaia ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano - Zuccaia ubicata nei Comuni di Chitignano e Chiusi della Verna – Formole – ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo Formole – Armena ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo;

OASI DI PROTEZIONE

- **PRATOMAGNO**
- **ALTO Tevere**
- **ALPE Di Catenaia**
- **ALPE Della Luna**
- **MONTE Modina**

ZONE DI PROTEZIONE URBANA

- **AREZZO**
- **CORTONA**
- **SANSEPOLCRO**
- **TERRANUOVA B.ni**
- **MONTE SAN SAVINO**
- **CAPRESE MICHELANGELO**
- **FOIANO**

- CASTIGLION FIORENTINO

ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE

- LIGNANO

- SANT'EGIDIO

- CASTEL D'ERNIA

- RANCHETTO

- VASCHE ZUCCHERIFICIO

- FIUME ARNO

- SAN MICHELE

- POGGIO ROSSO

- BADIA TEDALDA

- RANCO SPINOSO

- SCOPETONE

- MONTE DOGANA

- MONTI ROGNOSI

- LA MACCHIA

- LA VIALLA - Castiglion Fibocchi e Capolona

- SANTA SOFIA - MONTEROTONDO - Badia Tedalda

- MONTEDOGLIO

- GIRIFALCO - Cortona

ZONE DI RISPETTO VENATORIO

- **TRAMARECCHIA** (atc. 2) ubicata in Comune di Badia Tedalda;
 - **SESTINO** (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino;
 - **STIAVOLA** (atc. 2) ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
 - **CAPRESE MICHELANGELO** (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese M.lo;
 - **CALCINAIA** (atc. 2) ubicata nel Comune di Sansepolcro;
 - **PERGINE VALDARNO** (atc. 3) ubicata in Comune di Pergine V.no;
 - **SCURAGNOLO** (atc. 3) ubicata in Comune di Terranuova B.ni;
 - **BOCCAGNANUZZO** (atc. 3) ubicata in Comune di Montevarchi;
 - **I POGGI** (atc. 2) ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro;
 - **SASSINO** (atc. 3) ubicata in Comune di Arezzo;
 - **LE TERRACCIE** (atc. 3) ubicata nel Comune di Bucine;
 - **MOTOLANO** (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino;
 - **OLIVETO** (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
 - **PIEVE AL TOPPO** (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
 - **VILLA-LOGGIO** (atc. 3) ubicata nel Comune di Cortona;
 - **RISTRADILLA** (atc. 3) ubicata nel Comune di Arezzo;
 - **LA FRATTA** (atc. 3) Ubicata nel Comune di Cortona
 - **VALLE CONCIA** (atc. 2 e atc. 3) ubicata nei Comuni di Caprese Michelangelo e Subbiano;
- DIVIETO DI CACCIA (art. 25 L.R. n. 3/94)**
- **PODERE POMAIO** - ubicato in Comune di Arezzo;

- **CINCELLI** - ubicato in Comune di Capolona;
- **ABOCA** - ubicato in Comune di Sansepolcro;
- **TREGOGNANO** - ubicata nel Comune di Subbiano;
- **PODERE LUISA** - ubicata nel Comune di Montevarchi;
- **AZIENDA SABATINI** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **AZIENDA LA MORINA** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **LE MACCHIE** - ubicata nel Comune di Cortona.

AREE ADDESTRAMENTO CANI

Le A.A.C. autorizzate dalla Provincia di Arezzo nelle diverse tipologie (A – B – C – D) sono elencate a pagina 92 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (2006/2010) - Parte I - approvato con delibera C.P. n. 122 del 13.10.2005.
Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato

IL PRESIDENTE
R. VASAI

LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2002, N. 20 STAGIONE VENATORIA

Art. 1 Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
 3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
- 3 bis. In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 Ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di Gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2 Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati **i seguenti specifici orari:**

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3 Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane.

La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31

gennaio l'uso del cane da seguita.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 4 Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità

a) lepre: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 5 Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'articolo 30 della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") dalla 3^a domenica di agosto al giovedì precedente la 3^a domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale Caccia (ATC).

L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 42 comma 2 della L.R. 3/94 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

Art. 6 tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente.

I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (I) o (X), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 6, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (I) o (X) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 /Bis. - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' art. 28, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' art. 28, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all' art. 6.

CALENDARIO VENATORIO

Art. 7 Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla 3^a domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dalla 3^a domenica di settembre all' 8 Dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.
3. Dalla 3^a domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione,

tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla 3^a domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5. Dal 1° novembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15.07.1996 n. 4 “Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati” come modificato dal regolamento regionale 25 febbraio 2004 n. 13/R. Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’articolo 30 comma 6 della L.R. 3/1994 le Province, sentito l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L’autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell’ INFS. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6 Bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Art. 8 Deroghe

- 1.** La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta Regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992.
- 2.** L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
- 3.** Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, e' consentito dal 1° agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
- 4.** Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e, agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

4/bis Le Province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

Art. 9 - 10 - 11 - 12 Modifica alla L.R. 12 gennaio 1994 n. 3

Art. 13 Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14 Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge, non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla L. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58, della L.R. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art. 15 Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all' art. 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia) come modificato dal D.P.G.R. n. 13/R del 25/02/2004 determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.